

# Comune di Campagnano di Roma

Citta' Metropolitana di Roma Capitale

Piazza Cesare Leonelli, 15 – 00063 – Centralino +39.06.9015601

Fax +39.06.9041991 <http://www.comunecampagnano.it>  
protocollo.it - protocollo@pec.comunecampagnano.it

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

### Numero 27 in data 30-03-2021

**Oggetto:** ISTITUZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. LEGGE 160/2019 E APPROVAZIONE RELATIVE TARIFFE CON DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2021

Seduta del 30-03-2021 N° 6

L'anno **duemilaventuno** il giorno **trenta** del mese di **Marzo** alle ore **11:40** IN VIDEO CONFERENZA TRAMITE PIATTAFORMA GOTOOMEETING, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
FIORELLI FULVIO	PRESIDENTE	X	
LIZZI MARIA LUISA	VICE SINDACO	X	
MARIANI GIOVANNA	ASSESSORE		X
CESOLINI ANDREA	ASSESSORE ESTERNO		X
CESOLINI ALBINO	ASSESSORE	X	

Assiste in presenza nella sede comunale alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE ROSSELLA GUIDA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco Fulvio Fiorelli, il Vice Sindaco Lizzi Maria Luisa e l'Assessore Cesolini Albino partecipano in presenza nella sede comunale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, FULVIO FIORELLI – nella sua qualità di SINDACO – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 29/12/2020 con cui è stato approvato il documento unico di programmazione semplificato (D.U.P.) 2021-2023.

VISTO l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto Canone, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

VISTO in particolare l'art. 1 comma 816 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale recita: "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », e' istituito dai comuni, dalle province e dalle citta' metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone e' comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi."

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 11/03/2021, in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni:

- è stato approvato il relativo regolamento.

CONSIDERATO che il canone unico non è un'entrata Tributaria e pertanto la sua istituzione non rientra nelle competenze del consiglio comunale, elencate nell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 48 comma 2 del D.Lgs- 267/2000, "Competenze delle giunte", il quale dispone che sono di competenza della giunta tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 14/01/2020 con cui sono state deliberate le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni e la TOSAP per l'anno 2020;

RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita «Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe».

VISTI i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge.

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».

CONSIDERATO che con l'art. 30 comma 4 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 il termine ultimo per l'approvazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione 2021-202 è stato differito al 30 aprile 2021;

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio

Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

RITENUTO pertanto che, in assenza di una specifica normativa contraria, come invece approvata dal Legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza all'approvazione delle tariffe del nuovo Canone deve intendersi attribuita alla Giunta Comunale.

PRESO ATTO della proposta di tariffe predisposta dal Responsabile del Servizio Tributi, sulla base dell'obiettivo di garantire invarianza di gettito e ritenuta tale proposte pienamente rispondente alle esigenze di questo Comune.

CONSIDERATO che il Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale fissa le seguenti scadenze per i versamenti:

1. Esposizione pubblicitaria: 31 marzo (art.17) – differibile con delibera di G.C. Art. 17 comma 5;
2. Diritti sulle Pubbliche Affissioni: contestualmente alla richiesta del servizio (art.32)
3. Occupazioni di spazi ed aree pubbliche: 31 marzo art. 54 e 55 – possibilità di differimento del termine con DGC art. 54 c. 4 e art. 55 c.4;
4. Canone Mercatale: 31 marzo (art.69) – possibilità di differimento con DGC art. 69 comma 6;

CONSIDERATO inoltre, che l'attuale periodo di emergenza sanitaria a causa del COVID-19 termina il 30 aprile 2021 e pertanto si ritiene opportuno differire le scadenze dei versamenti del canone unico dell'Esposizione pubblicitaria, delle Occupazioni di spazi ed aree pubbliche e del canone mercatale al 31 ottobre 2021;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.».

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov](http://www.finanze.gov).

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo Canone Patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

VERIFICATO che la popolazione residente al 31.12.2020 era pari a n. 11.461 abitanti per cui le tariffe standard e le tariffe base risultano le seguenti:

- tariffa standard annuale (art. 1 comma 826 legge 160/2019): 40,00 euro;
- tariffa standard giornaliera (art. 1 comma 827 legge 160/2019): 0,70 euro.

RITENUTO quindi necessario istituire il nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e approvare le relative tariffe con decorrenza dal 01 gennaio 2021.

VISTE le deliberazioni di Consiglio Comunale in cui venivano adottati i seguenti regolamenti comunali:

- DCC n. 18 del 30/03/2000 e ss.mm. ed ii. - Regolamento generale delle entrate comunali;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Settore III - Servizio Politiche Tributarie;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità contabile, reso dal Responsabile del Settore II - Servizio Finanziario.

VISTO il parere reso dal Revisore dei Conti con nota prot. 11241 del 30.3.2021;

RITENUTO necessario provvedere a dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto per poter procedere all'applicazione delle tariffe oggetto del presente atto.

Con voti favorevoli espressi in forma palese

## D E L I B E R A

1. DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. DI ISTITUIRE il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cosiddetto Canone Unico Patrimoniale) di cui all'art. 1, commi 816 e segg. della Legge n. 160/2019,

3. DI APPROVARE le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria come da prospetti allegati alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale;

4. DI DARE ATTO che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2021, in sostituzione delle precedenti tariffe relative alle seguenti entrate: Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

5. DI DIFFERIRE i termini per il versamento del Canone patrimoniale relativi all'Esposizione pubblicitaria, alle Occupazioni di spazi ed aree pubbliche e del canone mercatale al 31 ottobre 2021;

6. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul sito internet comunale.

Successivamente,

## LA GIUNTA COMUNALE

Con separata ed unanime votazione espressa per alzata di mano stante l'urgenza a procedere, ai sensi dell'art.134, c.4 del D. Lgs.vo n. 267/00,

## DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Deliberazione n. 27 del 30-03-2021

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
FIORELLI FULVIO

Il Segretario  
DOTT.SSA ROSSELLA GUIDA

---

**[ X ]** Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

E' stata compresa nell'elenco delle Deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. n 267/2000).

Il Segretario  
DOTT.SSA ROSSELLAGUIDA

---

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**

# Comune di Campagnano di Roma

Citta' Metropolitana di Roma Capitale

Piazza Cesare Leonelli, 15 – 00063 – Centralino +39.06.9015601

Fax +39.06.9041991 <http://www.comunecampagnano.it>  
protocollo.it - protocollo@pec.comunecampagnano.it

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

### Numero 27 in data 30-03-2021

**Oggetto:** ISTITUZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. LEGGE 160/2019 E APPROVAZIONE RELATIVE TARIFFE CON DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2021

Seduta del 30-03-2021 N° 6

L'anno **duemilaventuno** il giorno **trenta** del mese di **Marzo** alle ore **11:40** IN VIDEO CONFERENZA TRAMITE PIATTAFORMA GOTOOMEETING, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
FIORELLI FULVIO	PRESIDENTE	X	
LIZZI MARIA LUISA	VICE SINDACO	X	
MARIANI GIOVANNA	ASSESSORE		X
CESOLINI ANDREA	ASSESSORE ESTERNO		X
CESOLINI ALBINO	ASSESSORE	X	

Assiste in presenza nella sede comunale alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE ROSSELLA GUIDA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco Fulvio Fiorelli, il Vice Sindaco Lizzi Maria Luisa e l'Assessore Cesolini Albino partecipano in presenza nella sede comunale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, FULVIO FIORELLI – nella sua qualità di SINDACO – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 29/12/2020 con cui è stato approvato il documento unico di programmazione semplificato (D.U.P.) 2021-2023.

VISTO l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto Canone, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

VISTO in particolare l'art. 1 comma 816 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale recita: "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », e' istituito dai comuni, dalle province e dalle citta' metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone e' comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi."

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 11/03/2021, in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni:

- è stato approvato il relativo regolamento.

CONSIDERATO che il canone unico non è un'entrata Tributaria e pertanto la sua istituzione non rientra nelle competenze del consiglio comunale, elencate nell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 48 comma 2 del D.Lgs- 267/2000, "Competenze delle giunte", il quale dispone che sono di competenza della giunta tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 14/01/2020 con cui sono state deliberate le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni e la TOSAP per l'anno 2020; RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita «Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe».

VISTI i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge.

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».

CONSIDERATO che con l'art. 30 comma 4 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 il termine ultimo per l'approvazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione 2021-202 è stato differito al 30 aprile 2021;

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

RITENUTO pertanto che, in assenza di una specifica normativa contraria, come invece approvata dal Legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza all'approvazione delle tariffe del nuovo Canone deve intendersi attribuita alla Giunta Comunale.

PRESO ATTO della proposta di tariffe predisposta dal Responsabile del Servizio Tributi, sulla base dell'obiettivo di garantire invarianza di gettito e ritenuta tale proposte pienamente rispondente alle esigenze di questo Comune.

CONSIDERATO che il Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale fissa le seguenti scadenze per i versamenti:

1. Esposizione pubblicitaria: 31 marzo (art.17) – differibile con delibera di G.C. Art. 17 comma 5;
2. Diritti sulle Pubbliche Affissioni: contestualmente alla richiesta del servizio (art.32)
3. Occupazioni di spazi ed aree pubbliche: 31 marzo art. 54 e 55 – possibilità di differimento del termine con DGC art. 54 c. 4 e art. 55 c.4;
4. Canone Mercatale: 31 marzo (art.69) – possibilità di differimento con DGC art. 69 comma 6;

CONSIDERATO inoltre, che l'attuale periodo di emergenza sanitaria a causa del COVID-19 termina il 30 aprile 2021 e pertanto si ritiene opportuno differire le scadenze dei versamenti del canone unico dell'Esposizione pubblicitaria, delle Occupazioni di spazi ed aree pubbliche e del canone mercatale al 31 ottobre 2021;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.».

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov](http://www.finanze.gov).

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo Canone Patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

VERIFICATO che la popolazione residente al 31.12.2020 era pari a n. 11.461 abitanti per cui le tariffe standard e le tariffe base risultano le seguenti:

- tariffa standard annuale (art. 1 comma 826 legge 160/2019): 40,00 euro;
- tariffa standard giornaliera (art. 1 comma 827 legge 160/2019): 0,70 euro.

RITENUTO quindi necessario istituire il nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e approvare le relative tariffe con decorrenza dal 01 gennaio 2021.

VISTE le deliberazioni di Consiglio Comunale in cui venivano adottati i seguenti regolamenti comunali:

- DCC n. 18 del 30/03/2000 e ss.mm. ed ii. - Regolamento generale delle entrate comunali;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Settore III - Servizio Politiche Tributarie;



VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità contabile, reso dal Responsabile del Settore II - Servizio Finanziario.

VISTO il parere reso dal Revisore dei Conti con nota prot. 11241 del 30.3.2021;

RITENUTO necessario provvedere a dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto per poter procedere all'applicazione delle tariffe oggetto del presente atto.

Con voti favorevoli espressi in forma palese

### **D E L I B E R A**

1. DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. DI ISTITUIRE il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cosiddetto Canone Unico Patrimoniale) di cui all'art. 1, commi 816 e segg. della Legge n. 160/2019,

3. DI APPROVARE le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria come da prospetti allegati alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale;

4. DI DARE ATTO che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2021, in sostituzione delle precedenti tariffe relative alle seguenti entrate: Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

5. DI DIFFERIRE i termini per il versamento del Canone patrimoniale relativi all'Esposizione pubblicitaria, alle Occupazioni di spazi ed aree pubbliche e del canone mercatale al 31 ottobre 2021;

6. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul sito internet comunale.

Successivamente,

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Con separata ed unanime votazione espressa per alzata di mano stante l'urgenza a procedere, ai sensi dell'art.134, c.4 del D. Lgs.vo n. 267/00,

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Deliberazione n. 27 del 30-03-2021

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
FIORELLI FULVIO

Il Segretario  
DOTT.SSA ROSSELLA GUIDA

---

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

E' stata compresa nell'elenco delle Deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. n 267/2000).

Il Segretario  
DOTT.SSA ROSSELLA GUIDA

---

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**

**Comune di Campagnano di Roma**  
Citta' Metropolitana di Roma Capitale

Piazza Cesare Leonelli, 15 – 00063 - Centralino +39.06.9015601  
Fax +39.06.9041991 -<http://www.comunecampagnano.it>  
[protocollo.it](http://protocollo.it) - [protocollo.comunecampagnano.it](http://protocollo.comunecampagnano.it)

**Proposta di**

**SETTORE III - POLITICHE TRIBUTARIE - DEMOGRAFICO - STATISTICO -  
ELETTORALE - INFORMATICO**  
**Proposta n° 34/2021**

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE DI  
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. LEGGE  
160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021**

---

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  
(ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Si esprime parere

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Favorevole	Contrario	Non Necessario

Campagnano di Roma, li 24-03-2021

Il Dirigente  
DANIELE DE PAOLIS

**Comune di Campagnano di Roma**

Citta' Metropolitana di Roma Capitale

Piazza Cesare Leonelli, 15 – 00063  
Centralino +39.06.9015601 - Fax +39.06.9041991  
<http://www.comunecampagnano.it> - protocollo.it  
protocollo@pec.comunecampagnano.it

**Proposta di**

**SETTORE III - POLITICHE TRIBUTARIE - DEMOGRAFICO - STATISTICO -  
ELETTORALE - INFORMATICO  
Proposta n° 34/2021**

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE DI  
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. LEGGE  
160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021**

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

(Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente)

Si esprime parere

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Favorevole	Contrario	Non Necessario

Campagnano di Roma, li 24-03-2021

Il Dirigente  
BARBARA SPERANZINI

**Comune di Campagnano di Roma**  
Citta' Metropolitana di Roma Capitale

Piazza Cesare Leonelli, 15 – 00063  
Centralino +39.06.9015601 Fax +39.06.9041991  
<http://www.comunecampagnano.it> - [protocollo.comunecampagnano.it](http://protocollo.comunecampagnano.it)

REGISTRO GENERALE Numero 27 del 30-03-2021

<b>OGGETTO:</b>	<b>ISTITUZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. LEGGE 160/2019 E APPROVAZIONE RELATIVE TARIFFE CON DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2021</b>
-----------------	---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione certifica che copia della deliberazione numero 27 del 30-03-2021 è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente dal giorno 07-04-2021 al giorno 22-04-2021 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Campagnano di Roma, li 07-04-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
ERMINI GIOACCHINO

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**

	TARIFFE T.O.S.A.P. ANNO 2020					
	TARIFFE AA.PP.		PRIMA CATEGORIA		SECONDA CATEGORIA	
	ANNO	GIORNO	TAR. BASE A	TAR. BASE G	TAR. BASE A	TAR. BASE G
<b>TARIFFA STANDARD LEGGE</b>	€ 13,43	€ 0,90	€ 20,15	€ 1,34	€ 13,43	€ 0,90
<b>TARIFFA BASE MODIFICATA DAL COMUNE</b>	€ 13,43	€ 0,90	€ 26,34	€ 1,55	€ 21,07	€ 1,24
<b>TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE</b>						
occupazione suolo generale	1,00		€ 26,34		€ 21,07	
passi e accessi carrabili	0,50		€ 13,17		€ 10,54	
spazi soprastanti e sottostanti	1,00		€ 26,34	€ 1,55	€ 21,07	€ 1,24
occupazioni attività pubblici esercizi, venditori ambulanti e da produttori agricoli che vendono il loro prodotto	0,50	0,50		€ 0,77	€ -	€ 0,62
occupazioni per attività dello spettacolo viaggiante	0,20	0,20		€ 0,31	€ -	€ 0,25
attività edile	0,50	0,50		€ 0,77	€ -	€ 0,62
serbatoi interrati fino a 3.000 litri	1,76		€ 46,48		€ 38,73	
aumento per ogni 1.000 litri serbatoi sup. 3.000 litri	0,38		€ 9,93		€ 7,75	
Tende fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico	0,30	0,70	€ 7,90	€ 1,08	€ 6,23	€ 0,87
Occupazioni con griglie intercedipini	0,00	0,00			€ -	
Occupazione permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate (tariffa oraria)	1,00	1,00	€ 26,34	€ 1,55	€ 21,07	€ 1,24
Fiere e festeggiamenti	0,08	1,50		€ 2,23		€ 1,86
Manifestazioni politiche, culturali e sportive per fini non economici	0,09	1,50		€ 2,32		€ 1,86
Antenne telefoniche (Art.50 comma 4 lett. a) tariffa base	10,00				€ -	
Antenne telefoniche (Art.50 comma 4 lett. b) incremento della tariffa base per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing						
Antenne telefoniche (Art.50 comma 4 lett. c), incremento della tariffa di riferimento						

RIDUZIONI (Art. 47);						
Occupazioni temporanea I fascia 7-14		0,73	€	1,13	€	0,90
Occupazioni temporanea II fascia 14-21		0,22	€	0,34	€	0,27
Occupazioni temporanea III fascia 21-07	0,00	0,05	€	0,08	€	0,06
Occupazioni eccedenti i 1000 mq	0,10					
Occupazioni non inferiori a 15 giorni (riduzione su tariffa di riferimento)						
Occupazioni non inferiori ad 1 mese (riduzione su tariffa di riferimento)						
Occupazioni superiori all'anno (riduzione su tariffa di riferimento)						
Occupazioni di esercizi commerciali ed artigianali del centro storico situate in aree interessate da lavori di durata da 1 mese fino a 3 mesi (riduzione su tariffa di riferimento)						
Occupazioni di esercizi commerciali ed artigianali del centro storico situate in aree interessate da lavori di durata da 3 mesi fino a 6 mesi (riduzione su tariffa di riferimento)						
Occupazioni di esercizi commerciali ed artigianali del centro storico situate in aree interessate da lavori di durata da 6 mesi fino ad 1 anno (riduzione su tariffa di riferimento)						

**CAVI E CONDUTTURE:**

Cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità		0,774 ad utenza con un minimo di € 516,46		1,50 € / utenza (min. 800,00 €)
---	--	---	--	---------------------------------

TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE - OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE			
COEFF	COEFF	zona unica	
		TAR. BASE A	TAR. BASE G
		€ 40,00	€ 0,70
1,00	1,77	€ 21,07	€ 1,24
1,00	1,00	€ 21,07	€ 1,24
0,50	0,50	€ 10,54	€ 0,62
0,25	0,25	€ 5,27	€ 0,31
0,50	0,50	€ 10,54	€ 0,62
0,20	0,20	€ 4,21	€ 0,25
0,50	0,50	€ 10,54	€ 0,62
0,25		€ 5,27	€ -
0,25		€ 5,27	€ -
0,30	0,70	€ 6,32	€ 0,87
1,00	1,00	€ 21,07	€ 1,24
1,00	1,00	€ 21,07	€ 1,24
	1,50	€ -	€ 1,86
	0,90	€ -	€ 1,12
11,00		€ 231,78	€ -
0,50		€ 347,67	
0,50		€ 521,51	

	0,65	€ -	€ 0,81
	0,23	€ -	€ 0,28
	0,13	€ -	€ 0,15
0,10	0,10	€ 2,11	€ 0,12
	0,80	€ -	€ 0,99
	0,50	€ -	€ 0,62
	0,20	€ -	€ 0,25
0,70	0,70	€ 14,75	€ 0,87
0,50	0,50	€ 10,54	€ 0,62
0,00	0,00	€ -	€ -

TARIFFE I.C.P. ANNO 2020						
TARIFFE AA.PP.		CATEGORIA SPECIALE		CATEGORIA ORDINARIA		
ANNO	GIORNO	TAR. BASE A	TAR. BASE G	TAR. BASE A	TAR. BASE G	
TARIFFA STANDARD LEGGE	€ 13,43	€ 14,48	€ 1,41	€ 13,43	€ 1,34	
<b>TARIFFA BASE MODIFICATA DAL COMUNE</b>		<b>€ 14,10</b>	<b>€ 1,41</b>	<b>€ 13,43</b>	<b>€ 1,34</b>	
Art. 14 c.3						

TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONE

Impianto Pubblicitario in forma opaca su area privata, applicabile ad ogni tipologia non espressamente tariffata:						
Tariffa fino a 1 mq	1,00	1,00	€ 14,10	€ 1,41	€ 13,43	€ 1,34
Tariffa da 1,01 a 5 mq	1,50	1,50	€ 21,16	€ 2,12	€ 20,15	€ 2,02
Tariffa da 5,01 a 8,50 mq	2,25	2,25	€ 31,72	€ 3,18	€ 30,21	€ 3,02
Tariffa superiore a 8,50 mq	3,00	3,01	€ 42,30	€ 4,24	€ 40,29	€ 4,03
Impianto pubblicitario a messaggio variabile al giorno per ogni		4,00	€ -	€ 5,64	€ -	€ 7,56
Volantinaggio per persona a giorno (art. 21 c.1 lett. c)		1,93	€ -	€ 2,71	€ -	€ 2,58
Pubblicità fonica per postazione a giorno (art. 21 c.e lett. d)		5,78	€ -	€ 8,15	€ -	€ 7,75
Striscione traversante la strada tariffa al giorno per ogni mq		1,00	€ -	€ 1,41	€ -	€ 1,34
Pubblicità realizzata con aeromobili a giorno (art.21 c.1 lett. a)		46,25	€ -	€ 65,21	€ -	€ 61,97
Pubblicità realizzata con palloni frenati e simili a giorno (art.21)		23,13	€ -	€ 32,61	€ -	€ 30,99
Pubblicità realizzata con proiezioni fino a 1 mq	3,08	3,08	€ 43,39	€ 4,34	€ 41,32	€ 4,13
Pubblicità realizzata con proiezioni oltre a 1 mq	4,62	4,63	€ 65,08	€ 6,51	€ 61,98	€ 6,20
autoveicoli di proprietà, pubblicità annuale proprio conto con portata > a Kg. 3000	8,31	8,33	€ 117,14	€ 11,71	€ 111,56	€ 11,16
autoveicoli di proprietà, pubblicità annuale proprio conto con portata < a Kg. 3000	5,54	5,55	€ 78,09	€ 7,81	€ 74,37	€ 7,44
motoveicoli e veicoli non compresi nei punti precedenti, pubblicità annuale proprio conto	2,77	2,78	€ 39,05	€ 3,90	€ 37,19	€ 3,72

MAGGIORAZIONI

maggiorazione per esposizioni su suolo pubblico DA APPLICARSI PER OGNI IMPIANTO PUBBLICITARIO			€ -	€ -	€ -	€ -
maggiorazione per esposizioni LUMINOSE O ILLUMINATE DA APPLICARSI PER OGNI MQ DI ESPOSIZIONE	2,00	2,00	€ 28,20	€ 2,82	€ 26,86	€ 2,68

RIDUZIONI

Art. 22 comma 1 lett. a, b, c. (comitati, ass. man.pol. Etc..)			€ -	€ -	€ -	€ -
Art. 22 comma 2 lett. a (aree centro storico int. Lavori da 1 mese fino a 3 mesi)			€ -	€ -	€ -	€ -
Art. 22 comma 2 lett. a (aree centro storico int. Lavori oltre 3 mesi a 6 mesi)			€ -	€ -	€ -	€ -
Art. 22 comma 2 lett. a (aree centro storico int. Lavori oltre 6 mesi)			€ -	€ -	€ -	€ -

TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA					
COEFF	COEFF	PRIMA CATEGORIA (Loc. Vallelunga e le strade elencate art. 15 c. 1 lett. a)		SECONDA CATEGORIA - 4,75 % (Tutte le altre strade)	
ANNO	GIORNO	TAR. BASE A	TAR. BASE G	TAR. BASE A	TAR. BASE G
		€ 40,00	€ 0,70	€ 35,00	€ 0,61
0,35	2,01	€ 14,10	€ 1,41	€ 13,43	€ 1,34

1,00	1,00	€ 14,10	€ 1,41	€ 13,43	€ 1,34
1,50	1,50	€ 21,16	€ 2,12	€ 20,15	€ 2,02
2,25	2,25	€ 31,72	€ 3,18	€ 30,21	€ 3,02
3,00	3,01	€ 42,30	€ 4,24	€ 40,29	€ 4,03
		€ -	€ 5,64	€ -	€ 5,36
	5,00	€ -	€ 7,05	€ -	€ 6,70
	10,00	€ -	€ 14,10	€ -	€ 13,40
	1,00	€ -	€ 1,41	€ -	€ 1,34
	46,25	€ -	€ 65,21	€ -	€ 61,97
	23,13	€ -	€ 32,61	€ -	€ 30,99
3,08	3,08	€ 43,38	€ 4,35	€ 41,32	€ 4,13
4,62	4,63	€ 65,07	€ 6,52	€ 61,98	€ 6,20
8,31	8,33	€ 117,13	€ 11,74	€ 111,56	€ 11,16
5,54	5,55	€ 78,08	€ 7,83	€ 74,37	€ 7,44
2,77	2,78	€ 39,05	€ 3,91	€ 37,19	€ 3,72

2,00	2,00	€ 28,20	€ 2,82	€ 26,86	€ 2,68
2,00	2,00	€ 28,20	€ 2,82	€ 26,86	€ 2,68

0,50	0,50	€ 7,05	€ 0,71	€ 6,72	€ 0,67
0,70	0,70	€ 9,87	€ 0,99	€ 9,40	€ 0,94
0,50	0,50	€ 7,05	€ 0,71	€ 6,72	€ 0,67
0,00	0,00	€ -	€ -	€ -	€ -

TARIFFE D.P.A. ANNO 2020					
		PRIMA CATEGORIA		PRIMA CATEGORIA	
				TAR. BASE G	
<b>TARIFFA STANDARD LEGGE</b>					
<b>TARIFFA BASE MODIFICATA DAL COMUNE</b>					
TIPOLOGIA DI MANIFESTO (tariffa per 15 giorni di esp./frazione)					
1) manifesto 70 x 100 – 100 x 70		3,17		€	2,22
2) manifesti oltre il mq a foglio		4,74		€	3,32
3) manifesti oltre 8 fogli da 70 x 100 a foglio		4,76		€	3,33
4) manifesti oltre 12 fogli da 70 x 100 a foglio		6,34		€	4,44
<b>RIDUZIONI (art. 30)</b>					
Manifesti di comitati, associazioni, fondazioni , etc con sede nel Comune di Campagnano di Roma formato		0,50		€	1,11
Manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, etc che si svolgono nel Comune di Campagnano di Roma		0,50		€	1,11
annunci mortuari		0,50		€	1,11
<b>La tariffa standar giornaliera ridotta a 0,00 nel caso in cui gli annunci vengano affissi negli appositi spazi indicati dal Comune a cura e spese dei richiedenti contemplati dall'art. 30 del Regolamento</b>					

TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE			
COEFF	COEFF	PRIMA CATEGORIA	
ANNO	10 GG	TAR. BASE A	TAR. BASE G
		€ 40,00	€ 0,70
	1,00	€ -	€ 0,70
	3,17	€ -	€ 2,22
	4,74	€ -	€ 3,32
	4,76	€ -	€ 3,33
	6,34	€ -	€ 4,44

RIDUZIONI:

	0,50		€ 1,11
	0,50		€ 1,11
	0,50	€ -	€ 1,11
La tariffa standar giornaliera ridotta a 0,00 nel caso in cui gli annunci vengano affissi negli appositi spazi indicati dal Comune a cura e spese dei richiedenti contemplati dall'art. 30 del Regolamento			



**CANONE MERCATALE**

TARIFFA STANDARD LEGGE
<b>TARIFFA BASE MODIFICATA DAL COMUNE</b>
aumento max 25 % c.843
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE
1) Tariffa area mercatale
2) Tariffa oraria area mercatale (1/9 tariffa giornaliera)
3) Mercato ore 7-14 (rid. 35%)
4) Mercato ore 14-23 (rid. 77,50%)
5) Mercato ore 23-07 (rid. 87,50 %)
6) Mercato 7-14 (rid. att. ricorrente 30%)
7) spunta di Mercato Settimanale di Strada

CANONE MERCATALE ANNO 2020 COMPRESIVO DI TOSAP E TARIG			
PRIMA CATEGORIA		SECONDA CATEGORIA	
TAR. BASE A	TAR. BASE G	TAR. BASE A	TAR. BASE G
€ 26,34	€ 1,20	€ 21,07	€ 1,24
€ 26,34	€ 1,55	€ 21,07	€ 1,24
			0,23
€ -	€ -	€ -	€ 0,45
€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ 0,23
€ 10,00	€ -	€ 10,00	€ -

CANONE UNICO PATRIMONIALE AREA MERCATALE			
COEFF ANNO	COEFF GIORNO	PRIMA CATEGORIA	
		TAR. BASE A	TAR. BASE G
		€ 40,00	€ 0,70
1,25	1,25	€ 50,00	€ 0,88
1,00	1,00	€ 50,00	€ 0,88
	1,00	€ -	€ 0,10
	0,85	€ -	€ 0,48
	0,75	€ -	€ 0,11
	0,80	€ -	€ 0,08
	0,75	€ -	€ 0,23
		€ 10,00	€ -



## **Comune di Campagnano di Roma** **Provincia di Roma**

---

L'ORGANO DI REVISIONE

### **Verbale n.3 del 27/03/2021**

**OGGETTO:** Parere sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale relativa alla "APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021.

Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 34/2021, concernente l'approvazione delle tariffe per il canone unico patrimoniale, ai fini dell'acquisizione del parere di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) punto 7) del TUEL 267/2000.

Visto il regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone Unico Patrimoniale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 11/03/2021;

Viste le disposizioni dell'art. 1, L. 160/2019, c. 821, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone Unico Patrimoniale il quale prevede che il Canone è disciplinato dagli Enti, con Regolamento da adottare dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.52 del D. Lgs.15.12.1997, n. 446 con le relative specifiche indicazioni per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari, la tipologia degli impianti pubblicitari, il piano generale degli impianti pubblicitari (per i comuni oltre 20.000 ab.), la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni, le esenzioni o riduzioni, per le occupazioni e diffusione dei messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, per le sanzioni amministrative;

Viste le disposizioni recate dal comma 837, art. 1, Legge 160/2019, secondo il quale i comuni e le città metropolitane istituiscono con proprio regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (canone mercatale) con le relative specifiche indicazioni disposte dal comma 843 in relazione alla riduzione e/o azzeramento del canone, alle eventuali esenzioni e aumenti nella misura del 25 % delle tariffe stabilite dal comma 837, dalla misura della riduzione prevista per i mercati con carattere ricorrente

Visto in particolare l'art. 1 comma 816 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale recita: "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », e' istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi."

### **Considerato:**

- che gli importi per i canoni devono essere riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o le altre modalità previste dal medesimo codice;
- che con l'istituzione del Canone Unico Patrimoniale sono sostituite: la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche; il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche; l'imposta comunale sulla pubblicità; il diritto sulle pubbliche affissioni; il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone non ricognitorio di occupazione stradale di cui all'art. 27, commi 7 e 8 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- che il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- ai fini del calcolo dell'indennità e delle sanzioni amministrative si applica il comma 821, lettere g) e h) dell'articolo 1, Legge 160/2019
- che con l'istituzione del Canone mercatale sono sostituite: la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche di cui al capo II del D.lgs. 15/11/1993 n. 507; il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e limitatamente ai casi di occupazione temporanee di cui al comma 842, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- che, sotto il profilo delle rilevanza ai fini IVA, a prescindere dalla sua natura di entrata patrimoniale, si ritiene che possano essere ancora valide le conclusioni cui è pervenuta l'AdE con la risoluzione n.25/E del 5 febbraio 2003, secondo le quali "Le modalità con le quali vengono rilasciate le autorizzazioni necessarie per l'installazione dei mezzi pubblicitari, nonché le concessioni per l'occupazione delle aree pubbliche, a fronte delle quali sono dovuti i rispettivi canoni, richiedono l'esercizio di poteri pubblicistici-amministrativi tipici degli enti pubblici", come nel caso del canone unico per il quale l'ente deve rilasciare preventiva concessione per l'occupazione di suolo pubblico e autorizzazione all'installazione degli impianti pubblicitari, cui ne consegue la non rilevanza IVA per carenza del presupposto soggettivo.
- Che rientra nell'autonomia impositiva dell'Ente la determinazione del Canone Unico Patrimoniale secondo quanto stabilito nel regolamento e nelle norme statali;

### **Rilevato:**

- che ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato formalmente acquisito, in data 24/03/2021, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal dirigente sig. Daniele De Paolis;

- che ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato formalmente acquisito, in data 24/03/2021, il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal dirigente del Servizio economico finanziario sig.ra Barbara Speranzini;

### **Esprime**

Per quanto di propria competenza **Parere Favorevole** alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.34/2021 per la determinazione della tariffa per il Canone Unico Patrimoniale, in vigore dal 01/01/2021.

L'ORGANO DI REVISIONE

*Dott. Ciocia Alessandro*

-----firmato digitalmente-----

COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA  
Protocollo Arrivo N. 11241/2021 del 30-03-2021  
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente